



TRIBUNALE DI LECCO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in sede di reclamo ex art.669 terdecies CPC, proposto con ricorso depositato il 19.12.2014 nel procedimento rubricato al [redacted] Ruolo Rec.

da



rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosa Chiericati [redacted] presso il cui studio in

[redacted] hanno eletto domicilio.....RECLAMANTI

contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv.

[redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted]

[redacted]RESISTENTE

Oggetto: reclamo ex art, 624 II comma cpc



Il Collegio

sciolta la riserva formulata all'udienza del 27.1.2015 ed osservato:

-che i reclamanti, nel contestare la validità ex art.1815 CC, delle clausole dei contratti di mutuo *de quibus* afferenti la pattuizione degli interessi, hanno prospettato il superamento del *tasso soglia* usurario sin dal momento delle correlative stipulazioni, per effetto della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi previsti in caso di mora;

-che, secondo un recente insegnamento della Corte di Cassazione, *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 CP e dell'art. 1815 CC comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”* (Cassazione sentenza 9.1.2013 n.350);

-che anche la Corte Costituzionale (sentenza 25.2. 2002 n. 29) ha avuto modo di precisare come *“il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”*;

-che, pur nel contesto meramente indiziario fornito dalle perizie di parte depositate in atti dai reclamanti, può reputarsi sussistente il fondato dubbio che, dalla sommatoria dei tassi pattuiti a qualunque titolo e già nel momento in cui sono stati convenuti, possano essere stati superati i limiti all'epoca vigenti ai fini della determinazione della soglia usuraria;

-che, secondo un' interpretazione letterale del dettato normativo, una risposta affermativa alla anzidetta questione potrebbe condurre, per effetto della possibile non debenza totale o parziale degli interessi, alla rivisitazione dei rapporti tra mutuante e mutuatari e della stessa sussistenza di un inadempimento di questi ultimi (questioni, in questa sede, rilevanti quantomeno ai fini dell'invocata sospensione dell'esecuzione ex art.624 CPC);



-che, pertanto, si renderebbe opportuno l'espletamento di un'approfondita indagine tecnica al fine di verificare tale possibile circostanza, avuto riguardo ai tassi d'interesse formalmente pattuiti a titolo corrispettivo e moratorio e ad ogni altro elemento (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) collegato alla erogazione del credito fondiario: il tutto con riferimento sia all'epoca di stipulazione di detti contratti di mutuo, sia eventualmente anche ai periodi successivi (con particolare riferimento a quanto accaduto in epoca posteriore al 20.10.2011 ed alle rate rimaste insolute);

-che, peraltro, un simile approfondito accertamento appare certo correlato al merito del giudizio di opposizione all'esecuzione (già incardinato tra le parti) ed assai meno compatibile con la natura cautelare e sommaria del procedimento di reclamo;

-che, conclusivamente, possono considerarsi ricorrenti i gravi motivi di cui all'art.624 CPC al fine di disporre la sospensione dell'esecuzione, atteso il grave pregiudizio che deriverebbe agli esecutati dalle tempistiche coeve agli accertamenti di cui sopra e, comunque, dalla non prevedibile durata del giudizio di opposizione (mentre la banca esecutante appare garantita dal titolo ipotecario gravante sui beni aggrediti);

p.t.m.

1)accoglie il reclamo e, per l'effetto, sospende l'esecuzione ai sensi dell'art.624 CPC;

2)riserva al merito del giudizio di opposizione la regolazione e la liquidazione delle spese di entrambe le fasi della presente procedura.

LECCO, [REDACTED]

IL PRESIDENTE
[REDACTED]

